

## **Regolamento per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010**

### **Art. 1** ***(finalità)***

1. L'Università di Catania, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I destinatari dei contratti di cui al precedente comma sono scelti mediante le procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

### **Art. 2** ***(attivazione delle procedure di selezione)***

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle risorse ad esso assegnate, propone al Consiglio di Amministrazione l'avvio delle procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato. Nel caso di procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore di tipo a), il Consiglio del Dipartimento adotterà motivata delibera di proposta nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di tipo b); nel caso di procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore di tipo b), il Consiglio del Dipartimento adotterà motivata delibera di proposta nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia.  
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti, delibera in ordine ai contratti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzione di durata almeno quindicennale per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 possono altresì essere a carico totale o parziale di finanziamenti esterni, previsti da specifiche disposizioni normative, da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti, da progetti di ricerca con enti pubblici e privati e da risorse confluite nel fondo unico di Ateneo.
4. Le proposte di avvio delle procedure di selezione per i ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lett. a) e b), possono sempre, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, essere formulate direttamente dal Rettore o dal Consiglio di Amministrazione.

## **Titolo I - Svolgimento delle procedure**

### **Art. 3 (applicabilità)**

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le procedure di selezione previste nel presente regolamento.

### **Art. 4 (bandi di selezione)**

1. I bandi relativi all'avvio delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui al presente regolamento devono specificamente prevedere:
  - a) numero e tipologia dei contratti da stipulare;
  - b) settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) specifiche funzioni, diritti e doveri del ricercatore, con particolare riferimento al regime di tempo, pieno o definito, previsto per lo svolgimento del contratto e trattamento economico e previdenziale correlato, nonché eventuali termini entro i quali il ricercatore deve assumere servizio, qualora disposti come condizione del finanziamento esterno sul quale grava il contratto;
  - d) specifici requisiti di ammissione alle procedure bandite;
  - e) lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
  - f) eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
  - g) termine per la presentazione delle istanze di partecipazione;
  - h) modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
  - i) modalità di svolgimento delle procedure di selezione;
  - l) descrizione delle attività del progetto di ricerca sul quale grava il finanziamento del contratto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, anche in caso di finanziamento parziale.
2. I bandi sono emanati con decreto del Rettore e resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

### **Art. 5 (esclusioni)**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
2. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda fascia, appartenente al Dipartimento di appartenenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione coloro che sono o sono stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

**Art. 6**  
***(composizione delle commissioni giudicatrici)***

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte delle commissioni delle procedure di selezione di cui al presente regolamento solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.

2. Le commissioni sono composte da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'avvio della procedura.

I componenti della commissione devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro.

Il commissario designato può appartenere all'Università degli Studi di Catania e verrà individuato dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. Il docente deve essere inquadrato nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando, senza alcuna restrizione in merito al settore scientifico disciplinare eventualmente indicato quale profilo, e può essere un professore di prima fascia in possesso della qualificazione scientifica necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, accertata con le modalità di cui alle successive lettere a) o b), ovvero, un professore di seconda fascia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura.

I restanti commissari possono essere professori di prima o di seconda fascia in servizio presso altro Ateneo, inquadrati prioritariamente nel settore scientifico-disciplinare e, in subordine, nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero, laddove il bando non preveda uno specifico settore scientifico-disciplinare, nel settore concorsuale oggetto della procedura. Se professori di prima fascia, devono essere in possesso della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Se professori di seconda fascia, i restanti commissari devono essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale oggetto della procedura.

Ai fini dell'accertamento del possesso della qualificazione scientifica da parte dei commissari professori di prima fascia, si farà riferimento:

a) all'effettivo inserimento del docente nella lista degli aspiranti commissari ASN, per il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, valida alla data di pubblicazione del bando della selezione. L'effettivo inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN soddisfa il requisito di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, salvo contraria disposizione del regolamento adottato dall'Ateneo presso il quale il docente presta servizio;

b) all'effettivo possesso dei requisiti, alla data di pubblicazione del bando, tramite dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il docente attesti il possesso della qualificazione scientifica richiesta per l'inserimento nelle liste degli aspiranti commissari ASN secondo i criteri, i parametri e gli indicatori previsti dal decreto ministeriale in base al quale è stata formata la lista degli aspiranti commissari ASN, valida alla data di emissione del bando della selezione. Il docente dovrà altresì attestare contestualmente il conseguimento di una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza.

I suddetti commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, sulla lista di nominativi dei professori individuati dal Consiglio di Dipartimento interessato secondo le procedure stabilite da apposite linee guida.

Le delibere relative alla composizione della Commissione sono assunte dal Consiglio di Dipartimento interessato ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di tipo b).

3. La commissione, composta dal componente designato dal Consiglio di Dipartimento e dai due componenti esterni individuati all'esito del sorteggio, è nominata dal Rettore e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo.

3 *bis*. La commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle commissioni i docenti che siano coautori, per una percentuale pari o superiore al 50%, delle pubblicazioni presentate dai candidati, fatta eccezione, in quei settori che ne sono interessati, per le cd. “mega collaborazioni”, intendendosi come tali quelle in cui i coautori sono in numero superiore a 100.

4. La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

5. Qualora necessario al fine del rispetto di eventuali termini previsti a pena di decadenza per l’assegnazione di finanziamenti esterni, il bando di selezione potrà prevedere che la commissione giudicatrice debba concludere i propri lavori entro un termine inferiore rispetto a quello previsto al precedente comma 4.

## **Art. 7**

### **(modalità di espletamento delle selezioni)**

1. La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN. All’atto dell’insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati. A seguito della valutazione preliminare, i candidati, comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica.

b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compresi il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, e il diploma di specializzazione medica e la consistenza complessiva della produzione scientifica) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i seguenti parametri:

- titoli: fino a un massimo di punti 50/100;

- pubblicazioni: fino a un massimo di punti 50/100.

All’atto dell’insediamento, la Commissione giudicatrice, fermo restando che il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 50 punti, predetermina il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie di titoli, specificando in dettaglio i criteri da utilizzare per l’attribuzione del punteggio ai titoli prodotti dai candidati ai fini della selezione.

Per quanto attiene alle pubblicazioni, la commissione giudicatrice stabilisce i punteggi massimi attribuibili a ciascuna delle pubblicazioni prodotte dal candidato in allegato all’istanza di partecipazione alla selezione, tenendo altresì conto, laddove applicabili, degli indicatori bibliometrici riferibili alla singola pubblicazione. Qualora a seguito dell’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni, uno dei candidati superasse il punteggio massimo di 50 punti previsto, il punteggio relativo al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore verrà ricondotto a 50.

Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione con la commissione, dei titoli e della produzione scientifica. In tal caso, all’atto dell’insediamento, la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti circa la insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo quanto previsto alla precedente lettera b).

2. Il candidato deve altresì superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera. All'atto dell'insediamento, la Commissione giudicatrice predetermina le modalità di espletamento della prova orale, nonché i criteri in base ai quali la prova si intende superata. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. Dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice all'atto dell'insediamento verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.
4. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.
5. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.
6. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, previo superamento della prova orale, ai titoli e alle pubblicazioni presentate dai candidati presenti alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno settanta punti.
7. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti alle procedure di selezione di cui al presente regolamento.

### **Art. 8**

#### ***(accertamento della regolarità degli atti)***

1. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
2. Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice, e lo comunica al Dipartimento interessato. Il decreto rettorale è reso pubblico, unitamente alla relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione, sul sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

### **Art. 9**

#### ***(atti propedeutici alla stipula del contratto)***

1. Il Consiglio di Dipartimento interessato, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 2, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del candidato individuato, dalla commissione giudicatrice, quale candidato migliore.
2. La proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento interessato è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.
3. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera ovvero non espliciti la motivazione ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di Amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.

### **Art. 10**

#### ***(Stipula del contratto)***

1. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della chiamata del ricercatore, si procede alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che prevede, tra l'altro, il Dipartimento interessato, presso il quale il ricercatore sarà incardinato per il

triennio previsto dal contratto, nonché le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito conformemente a quanto previsto dal bando di indizione della selezione ovvero, laddove il bando non lo preveda espressamente, su opzione esercitata dall'interessato ai fini della stipula del contratto. Il ricercatore è tenuto a mantenere il regime di tempo previsto dal contratto fino alla conclusione del triennio.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. L'impegno orario previsto per i compiti di didattica frontale è stabilito dal relativo regolamento di Ateneo.

4. Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

## **Titolo II**

### **Contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010**

#### **Art. 11**

##### ***(requisiti di ammissione alla procedura di selezione)***

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente, ovvero, per i settori concorsuali interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. All'atto della richiesta di attivazione della procedura di selezione, il Dipartimento potrà indicare l'ambito disciplinare, coerente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ovvero con il macrosettore nel quale è compreso il settore concorsuale, del titolo di dottore di ricerca richiesto per l'ammissione.

3. Nel caso di contratti attivati per settori scientifico-disciplinari ovvero per settori concorsuali per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, fermo restando il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione medica richiesti per l'ammissione alla selezione e in aggiunta agli stessi, può essere richiesto il possesso del titolo di Specialista non medico necessario per l'espletamento delle attività assistenziali previste per lo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

4. I requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di selezione.

#### **Art. 12**

##### ***(contratto)***

1. I contratti di cui al presente titolo sono contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata dal Dipartimento competente sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro e secondo le procedure di cui al successivo articolo 13.

2. Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

3. Il contratto può prevedere ulteriori clausole connesse alla realizzazione del progetto di ricerca sul quale grava il finanziamento.

**Art. 13**  
**(proroga del contratto)**

1. I contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 hanno durata triennale e possono essere prorogati, per soli due anni e per una sola volta, con il consenso degli interessati, su proposta del Dipartimento interessato, da avanzare nei sei mesi precedenti alla scadenza, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
2. Nella delibera di proposta, il Consiglio di Dipartimento dovrà precisare le esigenze di didattica e di ricerca sottese alla proroga del contratto, nonché la relativa copertura finanziaria, che potrà essere a totale o parziale carico di finanziamenti esterni. Nel caso di contratti attivati su finanziamento esterno, gli oneri derivanti dall'eventuale proroga dovranno gravare su finanziamenti esterni in misura almeno pari a quella assicurata dal finanziamento del primo triennio di contratto. Sulla base delle esigenze di didattica e di ricerca sottese alla richiesta di proroga ovvero su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento dovrà precisare il regime di tempo, pieno o definito, che il ricercatore dovrà mantenere per il biennio di proroga del contratto.
3. La proposta di proroga del contratto è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, verificata la copertura finanziaria.
4. Il consiglio di Dipartimento, contestualmente alla proposta di proroga, indicherà i nominativi dei componenti la commissione per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito del contratto, secondo quanto disposto al successivo comma 7.
5. La commissione è composta da tre professori, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza del ricercatore ovvero, se necessario, nel settore concorsuale corrispondente al predetto settore scientifico-disciplinare. La commissione è nominata dal Rettore, successivamente all'approvazione della proposta di proroga da parte del Consiglio di Amministrazione, e la sua composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. La commissione individua tra i suoi membri un presidente e un segretario verbalizzante; svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La commissione effettua la valutazione nel rispetto della procedura di cui al decreto ministeriale vigente in materia ed è effettuata sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento e approvata contestualmente alla proposta di proroga del contratto. La commissione conclude i propri lavori entro il termine stabilito nel decreto rettorale di nomina.
8. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
9. La proroga biennale del contratto è disposta con decreto del Rettore.
10. Nel corso del biennio di proroga, il ricercatore non può chiedere di essere trasferito ad altro Dipartimento dell'Ateneo.

**Titolo III**  
**Contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010**

**Art. 14**  
**(requisiti di ammissione alla procedura di selezione)**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione volte alla stipula dei contratti di cui al presente Titolo, i candidati che hanno usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui alla lett. a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che sono

in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm., o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. I requisiti di ammissione di cui al presente comma sono alternativi fra loro. Il candidato dovrà dichiarare il possesso di almeno uno di essi.

2. All'atto della richiesta di attivazione della procedura di selezione, il Dipartimento potrà specificare ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione:

- il settore concorsuale o i settori concorsuali dei contratti di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 ovvero dei contratti di ricercatore ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005, ovvero di analoghi contratti in Atenei stranieri;
- il macro-settore nel quale il candidato deve aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010;
- il titolo di specializzazione medica;
- l'ambito disciplinare degli assegni di ricerca, delle borse post dottorato ovvero degli analoghi assegni o borse in Atenei stranieri.

3. Nel caso di contratti attivati per settori scientifico-disciplinari ovvero per settori concorsuali per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, dovrà essere richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle attività assistenziali. Fermo restando il possesso di almeno uno dei requisiti alternativi di cui al superiore comma 1, per come eventualmente specificati ai sensi del comma 2, e in aggiunta ad essi, dovrà essere richiesto il possesso del titolo di Specialista non medico necessario per l'espletamento delle attività assistenziali previste per lo specifico settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

4. I requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di selezione.

#### **Art. 15** **(contratto)**

1. I contratti di cui al presente Titolo sono contratti di durata triennale, non rinnovabili.

2. Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che il trattamento annuo lordo onnicomprensivo del contratto sia elevato fino a un massimo del 30 per cento. Un diverso trattamento economico può essere determinato sulla base delle disposizioni di assegnazione di finanziamenti ministeriali a copertura degli oneri derivanti dal contratto.

### **TITOLO IV - Disposizioni finali**

#### **Art. 16** **(norme transitorie e finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

2. Le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dalle norme contenute nel regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 3311 del 5/07/2011 e ss.mm. e dalle disposizioni dei relativi bandi di concorso.

3. Le procedure per la proroga dei contratti già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dalle norme contenute nel regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 3311 del 5/07/2011 e ss.mm.



4. I contratti di ricercatore a tempo determinato già in essere in Ateneo alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle norme contenute nel contratto individuale di lavoro, fino al termine di validità dello stesso.

*Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo*